

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

ESAME DELLE MISURE INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO”

Il legislatore statale, nell’ultimo anno, è intervenuto più volte con misure di semplificazione rivolte a cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni (d’ora in avanti P.A.). Tali misure toccano diversi ambiti, che ho sinteticamente aggregato per temi rilevanti, di cui vorrei fornire brevi cenni che ritengo anche propedeutici all’illustrazione dei contenuti del D.L. 5/2012, oggetto del mio intervento.

Riduzione oneri amministrativi

Il tema della riduzione degli oneri amministrativi non è certo recente, e, come è noto, prende le mosse dal relativo programma d’azione europeo, presentato nel 2007, cui è seguito il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n. 133, il cui articolo 25 prevede la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie di competenza statale, al fine di conseguire una riduzione degli stessi pari al 25% entro il 2012.

Nella breve disamina riferita agli interventi legislativi dell’ultimo anno, ricordo che con **D.L. 13 maggio 2011, n. 70** - convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n. 106 - sono state impartite indicazioni, anche per le altre P.A., atte a promuovere la riduzione degli oneri amministrativi: in base all’art. 6, Regioni, Province e Comuni, nell’ambito delle proprie sfere di competenza, devono adottare interventi normativi, amministrativi e organizzativi per la progressiva riduzione degli oneri, previa specifica attività di misurazione degli stessi. Allo scopo, è istituito presso la Conferenza Unificata, un Comitato Paritetico per il coordinamento delle metodologie di misurazione e riduzione oneri.

Successivamente, con la **legge 11 novembre 2011, n. 180**, è stato compiuto un ulteriore passo attraverso le disposizioni dettate dall’art. 8, finalizzate ad attuare la **compensazione degli oneri amministrativi**: è stato, infatti, sancito il divieto di introdurre negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a contenuto generale, nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi con riferimento ad alcune tipologie di procedimenti (autorizzativi, concessori, etc), senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per pari importo. E’ stato, altresì, inserito l’obbligo di effettuare una **specifica valutazione preventiva** sugli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi, al fine di quantificarne gli oneri.

Certificazioni

Con la legge **12 novembre 2011, n. 183**, si è compiuto un ulteriore passo per semplificare i rapporti tra utenti e P.A., dilatando in maniera estrema l’applicazione delle norme introdotte sin dal 1968 con la legge n. 15 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione, norme ricodificate con il D.P.R. 445/2000.

Perché ho detto “dilatando in maniera estrema”? Perché **l’art. 15** della legge 183/2011, modificando alcune disposizioni del D.P.R. 445/2000:

- ha imposto obbligatoriamente l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del citato D.P.R. nei rapporti tra privati e P.A., in luogo dei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

certificati pubblici. Detti certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e, addirittura, devono recare, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

- ha impedito alle P.A. di chiedere ed accettare certificazioni, prevedendo la sanzione della violazione di dovere d’ufficio.

Cito, per completezza, anche la **Direttiva del Ministro della P.A. e della Semplificazione n. 14 del 22.12.2011**, che ha chiarito alcuni contenuti dell’art. 15 della legge 183/2011, specificando che se l’Amministrazione agisce in qualità di amministrazione procedente, deve acquisire d’ufficio i dati o documenti necessari per la definizione del procedimento reperendoli presso gli uffici pubblici che li detengono, procedendo ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal privato; se, invece, agisce in qualità di amministrazione certificante, deve individuare nella propria organizzazione un ufficio responsabile della gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati e dell’accesso diretto ai dati in suo possesso da parte delle P.A. procedenti, assicurando che l’inoltro dei dati stessi avvenga nel termine perentorio di 30 giorni, pena la sanzione di violazione dei doveri d’ufficio e la considerazione dell’inadempimento ai fini della performance individuale.

L’ufficio responsabile di tale attività dovrà altresì predisporre idonee convenzioni per accedere alle banche dati telematiche delle P.A.; è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale delle misure organizzative adottate dall’Ente per l’adempimento delle disposizioni testè citate.

Il contenuto di queste norme non può che far ritenere che se il legislatore ha sentito la necessità di procedere in termini così radicali, evidentemente c’era un problema, da parte della P.A. latamente intesa, di mancata applicazione delle norme sulle c.d. “autocertificazioni”, con la conseguenza di vanificare la politica più generale di riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese e, in ultima analisi, anche quella di riduzione dei costi della P.A. che continuava ad esercitare una funzione, quella certificatoria, non più necessaria e comunque surrogabile dal privato.

Controlli sulle imprese

Il **D.L. 70/2011**, in esordio già citato, è intervenuto anche in materia di controlli amministrativi, altro tema che costituisce una delle diverse componenti della “semplificazione”: l’**art. 7**, infatti, prevede che il controllo in forma di accesso sulle imprese, debba essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. A livello sub statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle Amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato delle P.A., come individuate dall’ISTAT (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Agenzie Regionali per il Lavoro, ASL, ARPA, Aziende Regionali Ospedaliere, etc), deve essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese è affidato al Comune, che può avvalersi della Camera di Commercio competente per territorio.

A breve distanza di tempo, il legislatore, con la già citata **legge 180/2011**, ha emanato ulteriori disposizioni secondo cui (cfr. **art. 11**) le certificazioni su prodotti, processi e impianti, rilasciate da enti di normalizzazione autorizzati, da società professionali o da professionisti abilitati, sostituiscono le verifiche della P.A., fatti salvi i profili penali.

Inoltre, le P.A. non possono richiedere alle imprese, all’esito del procedimento di verifica, adempimenti ulteriori rispetto a quelli prescritti dai requisiti minimi per l’esercizio d’impresa.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	--

Trasparenza

Anche la trasparenza è un aspetto fondamentale della semplificazione, ed è stata oggetto di molteplici interventi del legislatore, che ne hanno toccato i diversi profili.

Qui ci occupiamo delle norme più strettamente correlate al tema che ci interessa, la semplificazione appunto, richiamando ancora una volta il **D.L. 70/2011**, il cui **art. 6** ha stabilito l'obbligo, per le P.A., di pubblicare sui siti istituzionali, l'elenco – per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze – degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.

Il termine temporale per la pubblicazione è stato fissato al 30.10.2011: il mancato adempimento di tale onere comporta che la P.A. inadempiente non possa respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di atti o documenti e debba invitare l'istante alla regolarizzazione entro congruo termine, pena la nullità dell'eventuale provvedimento di diniego; inoltre, per il dirigente responsabile, è elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

La medesima ratio, finalizzata alla piena conoscibilità degli adempimenti necessari all'attivazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, è perseguita dall'**art. 9** della **legge 180/2011**, per il quale le P.A., attraverso le Camere di Commercio, devono garantire la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di impresa, comunicando alle Camere stesse, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei suddetti requisiti minimi.

Liberalizzazioni

Tra i molteplici interventi legislativi in materia di liberalizzazioni, a cominciare dall'attuazione della c.d. "Direttiva Servizi" (2006/123/CE), operata con D.Lgs. 59/2010, mi limito a richiamare alcune disposizioni del **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214: l'**art. 34** ripropone saldamente il principio della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale che possano giustificare previ atti amministrativi di assenso, autorizzazione o controllo.

All'art. 34 segue una disposizione, dettata appunto dall'**art. 35**, che introduce una nuova fattispecie di legittimazione ad agire in giudizio, fissandola in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, dunque, potrà agire contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato: il procedimento delineato prevede che se l'Autorità ritiene che una P.A. abbia emanato un atto in violazione delle predette norme, emette parere motivato in cui indica i profili della violazione riscontrata; se la P.A. non si conforma nei 60 giorni successivi, l'Autorità può presentare ricorso nei successivi 30 giorni tramite l'Avvocatura dello Stato.

Nel solco tracciato dall'art. 34 del D.L. 201/2011 si inseriscono anche le disposizioni dettate dall'**art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27, finalizzate all'abrogazione delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso della P.A. per l'avvio di una attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente, rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità; è, altresì, prevista

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

l'abrogazione delle norme che: pongono divieti o restrizioni alle attività economiche non adeguati o proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli o proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate, tali da impedire o ritardare l'avvio di nuove attività economiche o comunque alterare la piena concorrenza.

L'abrogazione di queste norme opera a far tempo dall'entrata in vigore dei regolamenti governativi, previsti entro il 31.12.2012. Con tali regolamenti saranno: indicate le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso della P.A., disciplinati i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione e, appunto, individuate le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Entro la stessa data del 31.12.2012, anche **Regioni**, Province, Comuni e Città Metropolitane si dovranno adeguare ai principi di liberalizzazione sanciti dalle disposizioni del citato art. 1: in mancanza, è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato ex art. 120 Cost. (tutela dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento).

A decorrere dal 2013, detto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti ai fini del patto di stabilità interno (art. 20, comma 3 D.L. 98/2011).

Esaurito questo breve excursus sulle principali misure di semplificazione introdotte dal legislatore statale nell'ultimo anno, procedo ad affrontare l'argomento che mi è stato assegnato, analizzando le norme del **D.L. 09 febbraio 2012, n. 5**, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.04.2012, n. 35, che ritengo più significative sotto il profilo della trasversalità e degli effetti auspicati.

Non posso quindi che citare, tra le prime norme di interesse generale, **l'art. 1**, che, in materia di **silenzio/ritardo della P.A.**, ha modificato l'art. 2 della legge 241/1990: in caso di silenzio della P.A., le sentenze, passate in giudicato, che accolgono ricorsi contro il silenzio inadempimento della P.A., sono trasmesse telematicamente alla Corte dei Conti; la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Inoltre, l'organo di governo della P.A. è tenuto ad individuare, tra le proprie figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia; se non è individuato, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in assenza, al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

Come operano questi poteri sostitutivi? La norma prevede che, decorso il termine per la conclusione del procedimento, il privato interessato si rivolga direttamente al dirigente individuato affinché questo concluda il procedimento entro la metà del termine originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il dirigente individuato per l'esercizio del potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo politico tutti i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine.

Nei provvedimenti ad istanza di parte rilasciati in ritardo, devono essere indicati il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato.

Le modifiche all'art. 2 della legge 241/1990 operate con il DL 5/2012 costituiscono una evoluzione del percorso in tema di silenzio/ritardo della P.A., che ha visto impegnato il legislatore

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

con diversi interventi sulla legge generale del procedimento amministrativo: già il comma 9 dell'art. 2 della legge 241/1990 (più volte modificato ed integrato) prevede che "La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale" e l'art. 2-bis (aggiunto dalla legge 69/2009) sancisce che le P.A. ed i soggetti preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per la conclusione del procedimento, attribuendo le controversie in tale materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, consacrata dall'art. 31 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e succ. mod. e int.), secondo il quale, decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.

Sempre con riferimento alle disposizioni della legge 241/1990, segnalo che l'**art. 2** del DL 5/2012 ha integrato l'art. 19, comma 1 della predetta legge sul procedimento amministrativo in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevedendo espressamente che la stessa sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o di dichiarazioni di conformità delle Agenzie per le Imprese **solo** ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Una ulteriore disposizione di carattere generale è prevista all'**art. 3** in materia di **riduzione degli oneri amministrativi** e di verifica dell'impatto della regolazione (VIR). A tale proposito segnalo che è stato modificato l'art. 8, comma 2 della legge 180/2011, prevedendo che entro il 31.01 di ogni anno, le Amministrazioni dello Stato trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente - ivi compresi quelli introdotti con atto di recepimento delle direttive UE che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime – valutati attraverso l'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR). Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta uno o più regolamenti per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale previsti dal leggi, sulla base dei criteri: di proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, eliminazione di dichiarazioni, attestazioni e ulteriore documentazione non necessaria, utilizzo delle autocertificazioni, informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, coordinamento dell'attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Entro il 6.07.2012 è adottato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri regolatori e amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la **riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale**, si provvede ai sensi dell'art. 20 ter della L. 59/1997 (conclusione di accordi o intese in sede di Conferenza Stato regioni o Conferenza Unificata). Il programma individua aree, tempi e metodologie di intervento, garantendo la partecipazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	--

Sulla base degli esiti delle attività oggetto del programma il Governo emana entro il 31.12 di ciascun anno uno o più regolamenti per la riduzione degli oneri amministrativi previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle P.A. di cui all'art.1, comma 2 d.lgs. 165/2011 (e quindi anche le **Regioni**). I regolamenti, sentita la Conferenza Unificata, sono emanati sulla base dei seguenti principi: eliminazione o riduzione adempimenti ridondanti o non necessari o eccessivamente sproporzionati, eliminazione duplicazioni e riduzione frequenza, informatizzazione.

Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'adozione di appositi piani, adottati su proposta del Min. per la semplificazione, sentita la Conferenza Unificata, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, **assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa**. Su questo punto specifico segnalo che **Regione Lombardia, già dal 2011**, ha introdotto tra i criteri di valutazione delle performance dei propri dirigenti e dipendenti, uno **specifico parametro** annuale focalizzato sulla semplificazione. Infatti, ogni Direzione negozia annualmente con la Direzione Semplificazione specifici obiettivi, definiti in base all'impatto dei procedimenti sui target di riferimento, alla rilevazione della necessità e opportunità di apportare modifiche normative, amministrative, organizzative e/o tecnologiche.

Vorrei ora focalizzare il contenuto di una serie di disposizioni che hanno a tema l'ambito dell'**utilizzo delle tecnologie digitali ai fini della semplificazione**.

La disposizione di maggiore rilevanza è contenuta all'**art. 47 "Agenda Digitale Italiana"**.

Nel quadro delle azioni dell'agenda digitale europea di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM 2010 245 del 26.10.2010, si persegue, a livello nazionale, l'obiettivo della modernizzazione dei rapporti tra P.A., cittadini e imprese attraverso azioni coordinate per favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali, potenziamento dell'offerta di connettività a banda larga e promozione della crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

E' prevista l'adozione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri della P.A., dell'Economia, per la coesione territoriale e dell'Istruzione, per istituire una Cabina di Regia che persegue i seguenti obiettivi: realizzazione di infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti, finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, etc; promozione dell'*open data* (paradigma dei dati aperti) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-governement), promozione diffusione e controllo di architetture di *cloud computing*¹ per le attività delle PA, utilizzazione di acquisti pubblici innovativi, infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi collettivi, investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico, etc. Queste disposizioni si applicano, ove possibile, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

¹ Per cloud computing si intende un insieme di tecnologie informatiche che permettono l'utilizzo di risorse, sia hardware che software, distribuite in remoto. La vera caratteristica fondamentale del Cloud Computing è fornire all'utilizzatore le risorse distribuite, come se fossero disponibili da sistemi standard, in locale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	--

La Cabina di Regia è finalizzata all’attuazione dell’agenda digitale italiana, e dovrà coordinare gli interventi pubblici volti alla medesima finalità da parte di **Regioni**, Province autonome ed enti locali.

A tale proposito segnalo che Regione Lombardia ha già approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. IX/2585 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2011 l’iniziativa per realizzare **l’Agenda Digitale Lombarda**, quale strategia condivisa per sviluppare azioni tese a massimizzare i benefici economici e sociali derivanti dall’utilizzo delle tecnologie informatiche e più in generale come strumento per aumentare la competitività dei territori e l’attrattività degli investimenti oltre che rimuovere i vincoli e le barriere infrastrutturali e socio-culturali allo sviluppo e alla partecipazione della società della conoscenza. In materia di *open data*, abbiamo sentito l’esigenza di codificare una specifica norma nell’ambito di un complessivo progetto di **legge per lo sviluppo**, approvato dal **Consiglio regionale** lo scorso 4 aprile, per il quale è demandata alla Giunta Regionale l’attuazione delle determinazioni per la definizione delle basi dei dati regionali da rendere disponibili in formato aperto, nonché le modalità di fornitura, senza oneri per la finanza regionale, dei dati rilevati nell’esercizio delle attività da parte di concessionari di servizi pubblici.

Illustro ora una serie di disposizioni che hanno **modificato ed integrato** diverse norme del **Codice dell’Amministrazione Digitale** (D.lgs 82/2005), di seguito CAD finalizzate a favorire la semplificazione attraverso la digitalizzazione delle comunicazioni tra e con le P.A. e l’efficientamento organizzativo delle P.A..

L’**art. 47 ter**, integrando l’art. 15, comma 3 del CAD prescrive che le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nei **Comuni** fino a 5000 abitanti siano obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata; tali funzioni e i relativi tempi di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro della P.A. previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro il 07.10.2012, data dalla quale i Comuni non potranno più singolarmente assumere obbligazioni inerenti servizi e funzioni ICT.

Le suddette funzioni comprendono la realizzazione e gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi software, approvvigionamento licenze, formazione informatica e consulenza nel settore informatico.

La norma prescrive anche che la stessa funzione ICT non possa essere svolta da più di una forma associativa. Il limite demografico per l’insieme dei Comuni tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata è fissato in 30.000 abitanti, salvo che le **Regioni** individuino con propria legge, nelle materie di cui all’art. 117 Cost. commi 3 e 4, entro il 07.06.2012, previa concertazione coi Comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni inferiori a 5000 abitanti, delle richiamate funzioni ICT.

L’**art 47 quater**, in modifica dell’art. 57 bis, comma 3 del CAD, prescrive l’aggiornamento dell’indice degli indirizzi di Posta Elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. Tale aggiornamento deve essere tempestivo ed avere cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni dell’Ente Nazionale per la digitalizzazione delle P.A. (DigitPA). La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.

L'art. 47 **quinquies**, integrando il comma 3 dell'art. 63 del CAD, prescrive che dal 1.01.2014 le P.A., incluse le **regioni** e le società interamente partecipate da enti pubblici o a prevalente capitale pubblico, adoperano esclusivamente i canali e i servizi telematici, compresa la Posta Elettronica Certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti, garanzie fidejussorie, per l'esecuzione dei versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite deroghe ed eventuali limitazioni al suddetto principio di esclusività.

L'art. 47 **sexies** in modifica alla lett. a) comma 1 art. 65 del CAD prescrive che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

Non molto distanti dall'ambito tecnologico così come precedentemente illustrato sono le disposizioni, contenute in diversi articoli, che hanno a comun denominatore l'incentivazione dell'uso della telematica tra P.A. e tra P.A. e cittadini.

A tale proposito, l'art. 6 sancisce l'esclusività dell'utilizzo della telematica per le comunicazioni tra Comuni di atti e documenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorato attivo; tra Comuni e Questure in materia di pubblica sicurezza e immigrazione; tra Notai e Comuni per le annotazioni alle convenzioni matrimoniali, tra le P.A. interessate per le liste di leva.

Regione Lombardia, nella citata legge per lo sviluppo, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 4 aprile, ha inserito una norma rubricata "Informatizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni", demandando alla Giunta regionale l'adozione di determinazioni finalizzate all'informatizzazione delle comunicazioni con le altre P.A., favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa, fissando al 01.01.2013 la data dalla quale le comunicazioni tra P.A. avvengono esclusivamente in via telematica.

L'art. 6-bis prevede che con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la P.A. e la Semplificazione, saranno stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo in via telematica, anche attraverso carte di credito, di debito o prepagate e, per consentire i pagamenti alle P.A. con modalità telematiche, l'art. 6-ter ha modificato l'art. 5 del CAD, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, dei codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare bonifici, unitamente all'indicazione dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

E ancora:

- l'art. 8 stabilisce che le domande di assunzione – e relativi allegati – presso la P.A. siano inviate esclusivamente per via telematica, sancendo la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con tale disposizione. Vi è per le **Regioni** l'obbligo di adeguamento dei propri ordinamenti.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012</p>
---	--	--

- **l'art. 16** prescrive che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, al fine di semplificare lo scambio dei dati per il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali; è fissata al 1^a maggio 2012 la data dalla quale tutti i pagamenti e versamenti all'INPS si dovranno effettuare esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici.

- **l'art. 25**, in materia di semplificazione per le imprese agricole, prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per accelerare l'erogazione dei contributi nell'ambito della Politica Agricola Comune, utilizzi senza oneri le banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Camere di Commercio.

Lo stesso articolo stabilisce che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle P.A. per i rapporti che il titolare dell'azienda instaura e intrattiene con esse, anche per il tramite dei centri di assistenza agricola, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

- **l'art. 37**, integra l'art. 16 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009: oltre al previgente obbligo per le imprese, costituite in forma societaria, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, la nuova disposizione prevede che detto Ufficio, qualora riceva una domanda di iscrizione da parte di un'impresa in forma societaria priva dell'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630 c.c. per omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi, sospenda la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Sempre di carattere generale, anche se investono tutt'altro ambito, sono le disposizioni contenute nell'**art. 12**, che richiamano le norme in materia di "zone a burocrazia zero" dettate dall'art. 43 del D.L. 31.05.2010, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122. L'art. 12 prevede che le **Regioni**, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per **attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa** per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

Il tema dei **controlli alle imprese** è toccato anche dal DL 5/2012, il cui **art. 14** prescrive che tutte le P.A. devono pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione, settore di attività, con l'indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

Sono previsti regolamenti del Governo per razionalizzare, semplificare e coordinare detti controlli sulla base dei seguenti principi: proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente l'attività controllata; eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; coordinamento e programmazione per evitare duplicazioni e sovrapposizioni; informatizzazione degli adempimenti; razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO. Le norme testé citate non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per le **Regioni** e gli Enti locali è prevista l'osservanza dei suddetti principi nella effettuazione delle attività di controllo di loro competenza: saranno comunque adottate specifiche Linee Guida mediante intesa in sede di Conferenza Unificata.

Cito ora, velocemente, alcune disposizioni di semplificazione rivolte specificamente ai **cittadini**: mi riferisco all'**art. 5**, rubricato "Cambio di residenza in tempo reale", che consente l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica (ex art. 38 DPR 445/2000) e la produzione immediata, al momento della dichiarazione, degli effetti giuridici del cambio di residenza.

L'**art. 7** dispone che i documenti di riconoscimento avranno scadenza alla data del compleanno, immediatamente successiva alla scadenza originariamente prevista.

L'**art. 11** al comma 8, prevede che a decorrere dal 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni di gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli sia effettuato, anziché annualmente, esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo, che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale.

Misure importanti di semplificazione sono previste per le persone con disabilità o affette da patologie croniche o malattie rare: l'**art. 4** prevede che il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dalle ASL possa sostituire le attestazioni medico legali per ottenere il "contrassegno invalidi" e le agevolazioni fiscali sui veicoli per disabili; con specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Salute e previo parere della Conferenza Unificata, saranno disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del "contrassegno invalidi" per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide ex art. 381, comma 2 del Codice della Strada. Per le persone affette da patologie croniche o malattie rare è previsto un apposito decreto del Ministro della Salute, previo accordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni, per stabilire un periodo minimo di validità della durata delle esenzioni, risparmiando così a questi soggetti l'onere gravoso di sottoporsi più o meno frequentemente agli accertamenti medici e riducendo, contestualmente, i costi per le P.A.

Ai cittadini extracomunitari, l'**art. 17** consente di non produrre più i certificati relativi alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, etc), dovendo le P.A. reperirli d'ufficio.

Per le **imprese**, oltre a quanto in precedenza descritto, ricordo che, in materia di gare d'appalto, l'**art. 20** prevede l'istituzione, presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	--

Banca Dati dei contratti pubblici, dalla quale, con decorrenza 01.01.2013, sarà acquisita la documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti alle gare.

Gli articoli **6 e 14** prescrivono che la certificazione antimafia (art. 6, comma 3-bis) e il Documento Unico di regolarità Contributiva (art. 14, comma 6-bis) saranno acquisiti d'ufficio dalle P.A..

In materia di privacy, l'**art. 45** abolisce l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico della sicurezza, precedentemente introdotto dall'art. 34, lett. g) del D.Lgs. 196/2003.

Per le piccole e medie imprese, l'**art. 23** stabilisce che con Regolamento del Governo sarà disciplinata l'autorizzazione unica ambientale - per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale - sulla base dei seguenti criteri: l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale; è rilasciata da un unico ente; il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività e non dovrà comportare nuovi oneri per le imprese. Il regolamento deve identificare le norme abrogate dalla sua entrata in vigore.

Per le imprese agricole, con l'**art. 27** si semplificano alcuni adempimenti per la vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante, che può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della relativa comunicazione da parte dell'azienda produttrice, mentre precedentemente dovevano trascorrere 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 228/2001, che risulta modificato nel senso predetto.

Esaurita la trattazione delle principali misure di semplificazione dettate dal D.L. 5/2012, vorrei dedicare qualche cenno alla **recente produzione normativa di alcune Regioni e Province Autonome in materia di semplificazione** e precisamente: L.P. 23/1992, modificata ed integrata dalle LL. PP 7/2007 e 27/2010 per la Provincia Autonoma di Trento, L.R 40/2009, modificata ed integrata dalla L.R. 66/2011 per la Regione Toscana, L.R. 5/2011, modificata dalla L.R. 23/2011 per la Regione Sicilia, L.R. 13/2011 per la Regione Liguria, L.R. 8/2011 per la Regione Umbria, L.R. 29/2011 per la Regione Puglia e L.R. 18/2011, modificata ed integrata dalla L.R. 66/2011 per la Regione Emilia Romagna.

Il tema semplificazione è sviluppato da queste leggi in diversi ambiti così sintetizzati:

a) previsione degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione attraverso l'applicazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) per verificare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente ed accertarne la conformità alle fonti sovraordinate, dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) per la valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti, della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) per la valutazione successiva del raggiungimento delle finalità e per la stima dei costi degli effetti prodotti dalla norma proposta;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

- b) adozione delle leggi di riordino e testi unici;
- c) redazione di piani e metodologie di misurazione degli oneri amministrativi;
- d) introduzione di fattispecie di indennizzo per mero ritardo nella conclusione dei procedimenti, con fissazione di limiti economici tra i 70 e i 2000 euro o la parziale restituzione degli oneri istruttori, sempre in caso di ritardo;
- e) introduzione di alcune agevolazioni di natura amministrativa e, in particolare, riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a 30 giorni fino ad 1/4 a favore di organizzazioni in possesso di determinate certificazioni (EMAS, ISO, ECOLABEL, etc).

Regione Lombardia ha recentemente adottato la **L.R. 01.02.2012, n. 1**, per il riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria: si tratta di una legge di riordino adottata ai sensi dell'art. 40 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che ha preso le mosse dalla specifica risoluzione consiliare la quale ne ha fissato criteri e principi direttivi.

L'esigenza di procedere con una legge di riordino delle regole generali del procedimento amministrativo è scaturita dalla considerazione per cui la normativa regionale di riferimento, costituita dalla previgente L.R. 30/1999, necessitava di un intervento di adeguamento complessivo a fronte dei molteplici interventi succedutisi nel tempo ad opera del legislatore statale sulla legge generale del procedimento amministrativo.

La redazione del testo di legge ha tenuto conto della circostanza per cui molte disposizioni della legge 241/1990 sono state dichiarate dal legislatore statale attinenti "ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ai sensi all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione: pertanto, l'ambito di intervento del legislatore regionale, rispetto ai diversi istituti, è necessariamente ristretto e vincolato, potendo esprimersi solo con regimi di maggior favore rispetto a quelli già garantiti dalla disciplina statale.

Tale considerazione ha condotto ad abrogare tutte quelle disposizioni regionali superate dalla normativa nazionale e dalla stessa disciplinate e classificate come attinenti "ai livelli essenziali delle prestazioni" dettando, laddove possibile, condizioni di migliore tutela degli utenti nei rapporti con la P.A..

Di particolare rilevanza sono le disposizioni dettate dagli articoli:

Articolo 14 - Segnalazione certificata di inizio attività: prevede la facoltà, per la Giunta regionale, di individuare con regolamento, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali i procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 5, comma 1 della l.r. 02.02.2007, n.1 afferenti l'avvio, la trasformazione, la cessazione di attività economiche, l'esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni legislative, regolamentari o amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, al fine di predisporre la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

Articolo 25 - Attività di vigilanza e controllo in ambito regionale: la rilevanza del tema dei controlli ha indotto a inserire una norma che impegna la Regione a promuovere l'adozione di piani

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

per l'effettuazione sistematica, coordinata e periodica delle attività di controllo di natura amministrativa nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti pubblici *in una cum* la razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle suddette funzioni di controllo, in considerazione dei fattori di rischio delle attività soggette a verifica e degli esiti di accertamenti già effettuati, nonché nel rispetto di criteri di proporzionalità. Tali disposizioni mirano non solo a ridurre oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, ma anche, indirettamente, a rendere più efficienti, e quindi più efficaci, i controlli sui soggetti destinatari dell'attività amministrativa: la razionalizzazione dell'organizzazione dei controlli, infatti, comporta un utilizzo mirato delle risorse finanziarie, umane e strumentali dedicate, che si potranno concentrare laddove sussistono fattori di rischio rilevanti in relazione alle attività sulle quali incide l'azione amministrativa. E' altresì previsto un ruolo di facilitazione della Regione, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle professioni e degli ordini professionali, per l'applicazione univoca delle norme sanzionatorie da parte di tutti i soggetti aventi funzioni di vigilanza, al fine di meglio garantire una uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale.

Articolo 31 - Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi: si prevede che la Giunta Regionale, d'intesa con Anci e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, adotti iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, stipulando accordi con gli enti locali per la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi.

In particolare si è affermato uno specifico ruolo di coordinamento e indirizzo della Giunta regionale per la realizzazione della banca dati regionale dei procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'art. 38, comma 3 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008 n. 133, costruendo così un unico punto di riferimento che garantisca certezza e trasparenza delle informazioni utili alle imprese per l'esercizio delle proprie attività, iniziativa, questa, già intrapresa da alcune Regione, tra le quali la Toscana (cfr l.r. 23.07.2009, n. 40 – art. 42). Previsto a tal fine anche un puntuale raccordo con le CCIAA, tenute a rendere accessibili, anche in forma telematica e senza oneri a carico della Regione, le informazioni contenute nel registro delle imprese.

Articolo 32 - Semplificazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione: è stato introdotto per Regione Lombardia, Enti del Sistema Regionale, aziende di servizi alla persona, enti locali conferitari di funzioni amministrative e concessionari o gestori di servizi pubblici regionali, il principio di ridurre o eliminare, ove possibile, nei rapporti con cittadini, imprese e altri utenti, gli oneri meramente formali e burocratici e gli adempimenti non obbligatori in forza di legge, regolamento o provvedimenti amministrativi a carattere generale.

La norma si ispira ai contenuti del già citato art. 9, comma 1 della legge 180/2011, non limitandone l'ambito di applicazione all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, ma estendendolo a tutte le categorie di oneri derivanti dall'attività amministrativa.

Articolo 33 - Trasparenza sugli oneri amministrativi: si è sancito l'obbligo, per gli stessi destinatari individuati all'art. 32, di corredare i provvedimenti amministrativi a carattere generale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 aprile 2012 Paolo Mora Direttore Generale alla Semplificazione e Digitalizzazione – Regione Lombardia Esame delle misure introdotte con il D.L. 5/2012
---	---	---

afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, di un elenco che indichi tutti gli oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri utenti, introdotti o eliminati con i provvedimenti stessi. E' prevista una applicazione sperimentale e secondo criteri di gradualità di applicazione; anche tale norma si ispira ai contenuti dell'articolo 7 della legge 180/2011.

Articolo 34 - Compensazione degli oneri amministrativi: l'architettura della norma è la medesima dell'articolo precedente: impone, però il divieto, per la tipologia dei provvedimenti indicati, di introdurre nuovi oneri a carico di cittadini, imprese e altri utenti, senza contestualmente ridurre altri per un pari importo, stimato con riferimento al medesimo arco temporale; detti provvedimenti devono essere accompagnati dalla valutazione preventiva degli oneri che comportano. Anche questa disposizione si ispira alla legge 180/2011 (articolo 8).

Articolo 35 - Coordinamento regionale e pubblicazione degli elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all'articolo 72, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 della L. 183/2011 in materia di "decertificazione" (come precedentemente illustrato) si è incardinato in capo alla Regione un ruolo organizzativo, prevedendo in capo agli Enti Pubblici non statali lombardi l'onere di trasmettere l'indicazione dei propri uffici responsabili delle attività di cui al citato art. 15 e per la Giunta regionale l'adozione di specifiche linee guida atte a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

Da ultimo ritengo opportuno menzionare un ulteriore strumento di cui Regione Lombardia si è dotata, già dallo scorso anno, per prevenire la formazione degli oneri burocratici (tra cui anche gli oneri amministrativi) sin dal momento della formazione dei provvedimenti di competenza della Giunta (ivi inclusi progetti di legge e proposte di regolamenti): si tratta della c.d. **check list per la semplificazione preventiva degli atti amministrativi**, composta da 10 semplici quesiti che inducono a riflettere circa l'effettiva semplificazione apportata con gli atti di riferimento.